

Bando per le campagne 2010/2011 e seguenti per l'ammissione ai finanziamenti previsti sulla quota regionale assegnata al Piemonte dei fondi per la misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" nell'ambito del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio riguardo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo".

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 recante "Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla misura della Promozione sui mercati dei Paesi terzi e il decreto dipartimentale n. 11451 del 23 luglio 2010 relativo dell'avviso alla presentazione dei progetti.

Visto, in particolare il comma 7 dell'articolo 2 del su citato decreto ministeriale per cui le Regioni possono adottare proprie disposizioni per emanare bandi per i progetti a valere sui fondi quota regionale.

1. Definizioni

Ai fini del presente bando si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010 citato in premessa.

2. Norme generali

1. I progetti presentati ai sensi del presente bando sono finanziati con la quota regionale dei fondi assegnati alla misura nell'ambito del quadro finanziario relativo alle campagne 2010/2011 e seguenti di cui all'art. 13 del decreto ministeriale n. 4123 del 22 luglio 2010.
2. I requisiti di rappresentatività delle produzioni sono determinati dalla media delle produzioni dichiarate dai soggetti obbligati nel triennio precedente ai sensi delle disposizioni applicative adottate in conformità dell'articolo 103 septdecies del regolamento.
3. I riferimenti alle produzioni dei soggetti beneficiari riguardano la media del totale delle dichiarazioni di produzione vini presentate, nel triennio precedente, in conformità alla normativa vigente.
4. Le modalità operative e procedurali di attuazione del presente bando sono disciplinate con l'invito alla presentazione dei progetti allegato al presente bando.

3. Soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono accedere ai fondi recati dalla misura i seguenti soggetti:
 - a) le organizzazioni professionali, purché abbiano tra i loro scopi la promozione dei prodotti agricoli;
 - b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi dell'articolo regolamento (CE) n. 1234/2007, articoli 123, paragrafo 3, 125 *sexdecies*, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, secondo comma;
 - c) i Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi della normativa vigente, e loro associazioni e federazioni;
 - d) le organizzazioni di produttori, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 102/2005;
 - e) i produttori di vino che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere, indicati al punto 5, dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati;
 - f) soggetto pubblico con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
 - g) le associazioni, anche temporanee di impresa e di scopo tra i soggetti di cui alle lettere precedenti;
2. Un beneficiario con comprovata esperienza in materia di promozione dei prodotti agroalimentari può attuare direttamente le azioni previste al successivo punto 7, qualora dimostri di possedere le necessarie capacità tecniche.
3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi.
4. Il beneficiario di cui alle lettere a), b, e c) nonché i produttori di vino di cui alla lettera e) del precedente comma 1, purché aggregati in forma associativa o in società consortile, può presentare più progetti per la stessa annualità ma in Paesi diversi, purché le aziende partecipanti siano diverse.
5. I soggetti di cui alle lettere a), b), e c) del precedente comma 1 devono rappresentare almeno il 3% della produzione regionale.
6. I soggetti di cui alle lettere d) e) e g) del precedente comma 1 possono presentare progetti se procedono al confezionamento di una percentuale pari ad almeno il 25% della loro produzione o all'imbottigliamento di almeno 600.000 bottiglie ed abbiano, altresì, esportato almeno il 5% del totale prodotto.
7. Il soggetto pubblico promuove la partecipazione dei beneficiari ai progetti nell'ambito delle Associazioni di cui alla lettera g), partecipa alla loro redazione ma non contribuisce con propri apporti finanziari e non può essere il solo beneficiario.

4. Soggetti attuatori

Il beneficiario che non realizza direttamente tutte o parte delle azioni inserite nel progetto, designa un *soggetto attuatore*, con comprovata esperienza in materia di promozione sui mercati dei Paesi terzi nel settore agroalimentare, scelto tra i seguenti soggetti:

- a) organizzazioni interprofessionali di cui al punto 3, lett. b);
- b) consorzi di tutela riconosciuti ai sensi della normativa vigente;
- c) soggetti privati;
- d) soggetti pubblici.

5. *Prodotti*

1. La promozione riguarda tutte le categorie di vini a denominazione di origine protetta, i vini ad indicazione geografica di cui all'allegato XI ter del regolamento nonché i vini spumante di qualità, i vini spumante aromatico di qualità, i vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà, secondo le disposizioni attuative dell'articolo 118 septuagesimo del regolamento che riguardano la Regione Piemonte.
2. I progetti relativi ai vini senza indicazione geografica ed i vini con indicazione varietale non formano oggetto esclusivo di promozione.
3. Le caratteristiche dei vini di cui al comma 1 sono quelle previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente alla data di presentazione del progetto.
4. I vini sono ammessi alle misure promozionali verso i Paesi terzi a condizione che siano destinati al consumo umano diretto.
5. Nelle azioni di promozione e di informazione per i vini igt doc docg è indicata l'origine dei vini.

6. *Progetti multiregionali*

1. Il Ministero "riserva" un terzo dei fondi della quota nazionale al finanziamento dei progetti che coinvolgano finanziariamente almeno 2 Regioni, dando priorità a quelli presentati da un maggior numero di Regioni e, subordinatamente, a quelli presentati dalle Regioni che abbiano un maggiore grado di rappresentatività con riferimento alla propria produzione rispetto a quella nazionale.
2. La domanda di accesso alla riserva è formulata al Ministero dalla Regione capofila, scelta dalle Regioni medesime, che raccoglie le valutazioni ed i pareri espressi in merito ai progetti presentati, in conformità a quanto stabilito al successivo punto 9.

7. *Azioni ammissibili*

1. Sono ammissibili le seguenti azioni da attuare, anche singolarmente, in uno o più Paesi terzi:
 - a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione;
 - b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
 - c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi;
 - d) altri strumenti di comunicazione (ad es.: siti internet, opuscoli, pieghevoli, degustazioni guidate, incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi coinvolti da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti).
2. Nell'invito alla presentazione dei progetti sono dettagliate le singole sub azioni rientranti nelle lettere di cui al precedente comma nonché le modalità di esecuzione delle stesse.
3. Le azioni di cui al comma 1 riguardano anche i marchi commerciali. In tal caso, qualora si tratti di Associazioni temporanee di impresa di cui al precedente punto 3 comma g), le azioni possono anche essere svolte dalle singole aziende dell'Ati, nel quadro di una coerente strategia complessiva, purché realizzate in uno stesso Paese Terzo. Qualora si tratti di azioni

programmate in un'unica città del Paese terzo, le stesse sono svolte in modo coordinato da tutte le aziende partecipanti al progetto.

4. Qualora i beneficiari decidano di svolgere una sola delle azioni di cui al precedente comma 1, motivano la scelta sulla base di valutazioni connesse alle strategie commerciali e investimenti promozionali complessivamente attuati dal beneficiario.
5. Le attività sono effettuate entro il 30 agosto dell'anno successivo a quello di stipula del contratto con richiesta di saldo in pari data qualora i soggetti non richiedano il pagamento anticipato o chiedano l'anticipazione in forma parziale (30% del contributo). La procedura e la tempistica di richiesta dell'anticipo, di rendicontazione e di erogazione del contributo, è la medesima prevista dal reg. Ce n. 501/2008.
6. Qualora i soggetti chiedano il pagamento anticipato, in forma integralmente anticipata, previa costituzione di una cauzione pari al 120%., le attività sono effettuate entro il 15 ottobre dell'anno finanziario comunitario successivo a quello di stipula del contratto La relazione e la documentazione giustificativa sulle attività svolte è presentata all'Organismo Pagatore Agea entro il 15 dicembre.
7. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi ai quali è destinato.

8. Contenuto del progetto

1. Il progetto contiene le seguenti informazioni:
 - a) il/i paesi terzi interessati e i prodotti coinvolti, con elenco completo delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche e dei vini senza indicazione geografica e con l'indicazione della varietà;
 - b) le attività che si intendono realizzare con descrizione dettagliata in relazione ai prodotti e ai Paesi terzi destinatari;
 - c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo;
 - d) un calendario dettagliato delle singole azioni e la/le località in cui si realizzeranno; in caso di azioni realizzate tramite media, indicare la testata, l'emittente e il sito; in caso di azioni relative ad incontri con operatori e/o giornalisti presso le Aziende, indicare i soggetti coinvolti ed il calendario degli incontri, specificando come tale azione si inquadri nel piano strategico del progetto presentato e fornendo, altresì, elementi oggettivi che permetta di misurare l'efficacia di tale azione.
 - e) il costo delle singole azioni con le quali vengono realizzate le attività scelte, e descrizione dettagliata delle attività e servizi in relazione alla congruità del costo proposto, nonché la dichiarazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato;
 - f) i motivi per i quali è stato presentato il progetto in relazione alla realtà produttiva coinvolta dal/dai beneficiari, e le motivazioni specifiche adottate per l'individuazione dei Paesi e delle azioni in relazione ai prodotti oggetto di promozione, anche sulla base di adeguate e coerenti analisi di mercato;
 - g) gli obiettivi che si intendono realizzare con le azioni proposte e l'impatto previsto della realizzazione delle azioni medesime in termine di sviluppo della notorietà dei prodotti coinvolti nel progetto e l'incremento delle loro vendite nei mercati obiettivo;
 - h) la metodologia di misurazione dei risultati attesi di cui alla precedente lettera g), prevedendo – per i progetti pluriennali – valutazioni intermedie annuali.

2. Il beneficiario dichiara i requisiti soggettivi:
 - la rappresentatività in termini di produzione di vino,
 - percentuale di confezionamento della loro produzione o numero di bottiglie;
 - percentuale di export del totale prodotto;
 - la percentuale di contributo richiesta;
 - il beneficiario dichiara, altresì, che non ha in corso di realizzazione altri progetti, riferiti al medesimo Paese.
3. Al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del finanziamento erogato, tutti i materiali realizzati per ciascuna azione sono contrassegnati con il logo e la dicitura di cui all'Allegato IV dell'invito alla presentazione dei progetti. Nell'invito alla presentazione dei progetti approvato con il decreto dipartimentale n. 11451 del 23 luglio 2010 , a decorrere dalla campagna 2011/2012, potrà essere individuato un logo/messaggio comune identificativo dei progetti presentati in attuazione della misura, fornendo altresì le modalità procedurali per l'utilizzo dello stesso.
4. Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel Regolamento, nel Regolamento attuativo, nel D.M del 22 luglio 2010 e quelli individuati nell'invito alla presentazione dei progetti e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto approvato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.
5. Le modifiche apportate devono, ai sensi dell'articolo 4, ultimo paragrafo del regolamento attuativo, essere migliorative del progetto e non possono in nessun caso riguardare azioni di cui all'articolo 103 septdecies del regolamento e/o Paesi non previsti nel progetto approvato..
6. Il beneficiario che intende apportare modifiche al progetto approvato motiva le stesse presentando apposita relazione compilando il modello allegato 10 all'invito alla presentazione dei progetti approvato con il decreto dipartimentale n. 11451 del 23 luglio 2010.
7. Qualora le modifiche richieste riguardino l'inserimento di azioni o paesi non previsti nel progetto approvato, lo stesso dovrà essere nuovamente sottoposto alla valutazione del comitato di cui al successivo punto 9.

9. Comitato di valutazione

1. E' costituito presso la Regione Piemonte apposito Comitato di valutazione dei progetti presentati, per procedere alla selezione di apposita graduatoria con particolare riferimento a:
 - possesso dei requisiti soggettivi dei beneficiari;
 - ammissibilità delle azioni;
 - spesa ammissibile tenuto conto anche degli obiettivi posti.
2. Ai fini della corretta valutazione può essere richiesta documentazione integrativa anche a dimostrazione che i costi delle azioni proposte non siano superiori ai correnti prezzi di mercato.
3. Qualora il Comitato, nelle sue valutazioni, ritenga non ammissibili azioni di un progetto fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi e per l'attuazione della strategia nel suo complesso, lo stesso è escluso dal contributo comunitario.
4. Qualora sulla base delle valutazioni effettuate dal Comitato si attui una decurtazione di azioni non strategiche ovvero una decurtazione di quota parte della spesa stimata delle azioni inserite nel progetto, che non ne pregiudichi la validità strategica complessiva, i beneficiari possono

richiedere una rimodulazione dello stesso in modo da renderlo strategicamente coerente con gli obiettivi prefissati e con la previsione della normativa comunitaria.

5. La rimodulazione di cui al precedente comma può riguardare esclusivamente una eventuale diversa ripartizione della spesa ammessa a contributo all'interno delle stesse voci di spesa dichiarate ammissibili, al fine di rendere più efficace la spesa complessiva.
6. Le determinazioni del Comitato di valutazione sono comunicate ai beneficiari.
7. I progetti rimodulati di cui ai precedenti commi 4 e 5, sono presentati alle autorità competenti entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 6 ai fini del loro esame secondo la procedura di cui al presente articolo. Successivamente, gli stessi sono trasmessi dalle autorità competenti ad Agea.
8. La Regione con propri provvedimenti dichiara ammissibili i progetti sulla base della graduatoria di merito e delle risorse finanziarie disponibili.
9. Nel caso di progetti multiregionali, la valutazione del progetto è affidato al Comitato istituito presso la Regione capofila.

10. Entità del sostegno

1. Per la campagna 2010/2011 la dotazione finanziaria assegnata ai fondi quota regionale misura "promozione sui mercati dei paesi terzi" per il Piemonte ammonta a euro 3.586.186,20.
2. Le Regioni comunicano al Ministero ed all'Agea Coordinamento, entro il 15 febbraio o il 15 giugno di ciascun anno, gli spostamenti di fondi tra le misure ai fini della modifica del programma nazionale di sostegno.
3. Entro 30 giorni dalla stipula dei contratti Agea comunica al Ministero ed alle Regioni il numero dei contratti stipulati e l'importo di ciascuno, in modo da consentire l'eventuale redistribuzione ad altre misure delle risorse non utilizzate.
4. Viene riservata una quota del 20% delle risorse complessive a favore dei produttori di vino giuridicamente definiti impresa agricola nel rispetto dei requisiti del comma 6 del precedente punto 3.
5. Ogni singolo beneficiario, comunque, non potrà assorbire più del 20% delle risorse complessive assegnate alla misura per la campagna 2010/2011.
6. L'importo dell'aiuto a valere sui fondi comunitari è pari, al massimo, al 50% delle spese sostenute per svolgere le attività indicate; la residua percentuale è a carico del soggetto proponente.
7. La percentuale di intervento pubblico, in caso di integrazione del contributo comunitario con fondi regionali, può essere elevata fino al massimo del 70% qualora i progetti presentati riguardino i prodotti di cui al precedente punto 5 e rientrino nei sistemi di valorizzazione sostenuti dalla Regione Piemonte.
8. Qualora il programma presentato contenga anche una sola azione rivolta in modo inequivocabile e diretto alla promozione ed alla pubblicità di uno o più marchi commerciali, l'integrazione di cui al precedente comma 7 non può essere erogata.
9. Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici anche ai fini della percentuale massima di intervento di cui al comma 7.
10. Sono ammissibili progetti aventi un costo complessivo minimo per Paese terzo non inferiore a **100.000 euro**.

11 .Disposizioni finali

1. Le spese relative ai progetti presentati ai sensi del presente bando sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre dell'anno di inizio della campagna di riferimento, anche nel caso di approvazione anticipata rispetto a detto termine.
2. Al fine di assicurare maggiore efficacia della spesa, il calendario di cui al punto 8 comma 1 lett. d) sarà reso pubblico secondo disposizioni impartite con l'invito alla presentazione dei progetti.

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Campagne 2010-2011

1. Modalità di presentazione

- 1) I progetti relativi alla campagna 2010/2011 dovranno pervenire in originale, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno **15 settembre 2010** ai seguenti indirizzi:

-Agea – Organismo pagatore
Via Palestro n.81
00185 ROMA

- Regione Piemonte - Assessorato Agricoltura

Settore Tutela della Qualità, Valorizzazione e rintracciabilità dei Prodotti agricoli e zootecnici

Corso Stati Uniti 21 - 10128 - Torino

- 2) Copia della domanda e della documentazione deve pervenire entro la stessa scadenza al seguente indirizzo:

- Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche Competitive del Mondo Rurale e della Qualità
Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità
Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA

- 3) Il progetto potrà essere consegnato a mano o inviato tramite corriere espresso o a mezzo raccomandata. Anche in questi ultimi casi il progetto dovrà, comunque, pervenire al Ministero entro il termine di scadenza.

- 4) Il progetto dovrà pervenire in un plico chiuso sul quale dovrà essere apposta, oltre all'indicazione del mittente, completa dei recapiti telefonici e di fax, la dicitura:

“Progetto di promozione del vino sui mercati dei Paesi terzi – Regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio – Annualità 2010/2011.”.

Il recapito del plico e l'integrità dello stesso sono ad esclusivo rischio del mittente.

- 5) Al fine di dare adeguata pubblicità ai progetti presentati a valere sia sui fondi nazionali che regionali, gli stessi saranno pubblicati sul sito internet del Ministero entro il 25 ottobre 2010.

2. termini di presentazione e valutazione

- 1) Le procedure istruttorie sono effettuate rispettando la seguente tempistica:
 - Il Ministero e le Regioni esaminano i progetti entro i 45 giorni successivi; (20 ottobre)
 - Le Regioni fanno pervenire al Ministero, entro il 25 ottobre 2010 l'elenco dei progetti ammissibili per le azioni riferite all'anno finanziario comunitario successivo corredati da un' apposita scheda descrittiva, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
 - Il Ministero invia all' Organismo Pagatore Agea la lista completa dei progetti entro il 30 ottobre 2010, comprensiva di quelli eventualmente rimodulati ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 del decreto ministeriale del 22 luglio 2010.
 - Entro la medesima data (30 ottobre 2010) il Ministero e le Regioni comunicano ai soggetti proponenti gli esiti definitivi dell'esame dei progetti da parte dei competenti Comitati di valutazione.
 - A decorrere da tale data e, comunque, non oltre il 30 novembre 2010 i beneficiari presentano all'organismo pagatore Agea uno schema di contratto corredato della documentazione richiesta di cui al successivo articolo.
 - L'organismo pagatore Agea esamina la documentazione pervenuta nei 15 giorni successivi la presentazione della stessa e stipula con i beneficiari appositi contratti sulla base del modello allegato C al presente decreto entro il 15 dicembre 2010.
- 2) Le autorità competenti verificano la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti nel regolamento, nel regolamento attuativo, nel D.M. 22 luglio 2010 e quelli individuati nel presente bando e, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma del regolamento attuativo, ammettono modifiche al progetto presentato ed effettuano comunicazione al Ministero e ad Agea.
- 3) Le Regioni che emanano propri bandi conformano i tempi delle procedure di presentazione delle domande e di istruttoria in modo da trasmettere al Ministero l'elenco dei progetti presentati e di quelli ammissibili a beneficiare degli aiuti entro il 20 ottobre 2010.

3. Documentazione da allegare

- 1) La proposta, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il costo complessivo delle azioni, esposto al netto dell'IVA e di qualunque onere aggiuntivo. Non si prevede, infatti, l'erogazione di alcun rimborso per tale onere e per ogni altro contributo, imposta o tassa, con eccezione dei versamenti per oneri sociali, ad eccezione di quanto espressamente previsto dal contratto-tipo.
- 2) L'allegato A ed i due allegati B, contenuti nell'invito alla presentazione dei progetti approvato con il decreto dipartimentale n. 11451 del 23 luglio 2010, dovranno essere trasmessi in originale; l'Allegato A dovrà essere inviato in CD formato Pdf. La documentazione di cui ai successivi punti A), B) e C) dovrà essere inviata in copia, debitamente siglata in ogni pagina:

A) DOCUMENTAZIONE TECNICA

a. Domanda di partecipazione: è redatta secondo la struttura e la numerazione indicata nel modello di cui all'Allegato A del D.M. 22 luglio 2010.

Alla domanda dovrà anche essere allegata la documentazione attestante che il beneficiario proponente sia rappresentativo del settore di intervento.

Detta documentazione dovrà contenere i principali dati relativi all'organismo, quali il numero degli aderenti, la quota percentuale della o delle sue produzioni in rapporto alla o alle produzioni – ottenute a livello nazionale – ed ogni altro utile elemento che sia di ausilio nella valutazione della sua rilevanza a livello nazionale o regionale.

b. Scheda di identificazione del progetto: da compilare secondo il modello di cui all'allegato B del D.M. 22 luglio 2010.

c. Relazione dettagliata delle attività e dei costi: tale relazione, necessaria al fine di una completa valutazione del progetto anche sotto il profilo della economicità, deve contenere gli elementi di comparazione tra azioni programmate e costi unitari previsti, che dimostrino l'ottimizzazione del rapporto qualità/prezzo e consentano una puntuale verifica tra attività programmate e attività effettivamente svolte.

B) DOCUMENTAZIONE FINANZIARIA

a. Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito, garante che il beneficiario ha la capacità economica e finanziaria corrispondente alla dimensione del progetto, con esclusione di qualsiasi riserva o postilla. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato E del D.M. 22 luglio 2010.

b. Idonea dichiarazione di primario Istituto di credito attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi finanziari necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni. La dichiarazione dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato F al D.M. 22 luglio 2010 e dovrà essere presentata nel caso che la scelta dell'organismo di esecuzione sia stata effettuata anteriormente alla presentazione del progetto.

c. Documentazione finanziaria attestante il volume di produzione e di affari dell'organismo proponente (fatturato e dichiarazione IVA vidimata dalla competente Agenzia delle Entrate) realizzati negli ultimi tre anni.

C) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

a. Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario in corso di validità recante stato di vigenza e dicitura antimafia o autocertificazione (da produrre secondo lo schema di cui all'allegato G al presente decreto, corredata di fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità.

b. Certificazione antimafia in corso di validità ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.252. La soglia antimafia va considerata con riferimento all'intero importo del progetto.

c. Dichiarazione del legale rappresentante, redatta, ai sensi del disposto di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in conformità all'allegato I del D.M. 22 luglio 2010;

d. Delibera del Consiglio di Amministrazione che autorizza il legale rappresentante alla presentazione del progetto;

e. Statuto del beneficiario;

f. Documentazione comprovante che l'affidamento delle attività dell'organismo di attuazione, sia stato disposto in conformità a quanto previsto al successivo articolo 4. In caso di gara, dovranno essere prodotte le lettere di invito ed i relativi preventivi (la corrispondenza dovrà riportare la data e l'ora di presentazione).

g. Per l'organismo di attuazione prescelto dovrà essere prodotta la certificazione di cui ai punti a e b del presente paragrafo, nonché la documentazione attestante che lo stesso disponga dei mezzi finanziari e tecnici necessari per garantire l'esecuzione efficace delle azioni.

h. Le proposte non corredate delle informazioni e della documentazione descritta nel presente paragrafo d., o corredate da documentazione in maniera non conforme o incompleta verranno escluse.

4. scelta del soggetto attuatore

- 1) Qualora il beneficiario non attui direttamente le azioni, sceglie un soggetto attuatore tra quelli indicati all'articolo 4 del DM 22 luglio 2010. In tal caso, il beneficiario proponente fornisce una dettagliata relazione illustrativa sulla procedura di selezione adottata, anche con riguardo alla coerenza tra obiettivi del programma e caratteristiche dell'organismo responsabile dell'attuazione. In particolare il beneficiario provvederà all'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque ditte, se sussistono, in tale numero, soggetti idonei alla presentazione di una proposta di progetto esecutivo, corredata da analisi dettagliata dei costi, individuati sulla base di indagine di mercato. La scelta dell'organismo di attuazione potrà essere determinata anche da fattori non esclusivamente economici, ad esempio, la migliore articolazione del progetto promozionale rispetto alle altre proposte o una maggiore efficacia dei mezzi, che si prevede di impiegare per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo stesso organismo proponente. Tali considerazioni dovranno essere debitamente motivate nella relazione.
- 2) Il beneficiario dovrà fornire una dichiarazione attestante che l'Organismo di esecuzione selezionato dispone dei mezzi tecnici necessari per garantire l'esecuzione più efficace possibile delle azioni, di cui all'allegato D del D.M. 22 luglio 2010.
- 3) La scelta dell'Organismo di esecuzione potrà avvenire successivamente all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente ma, comunque, prima del termine previsto per la sottoscrizione del contratto.
- 4) Tutte le fasi del progetto, eseguite dall'organismo di attuazione prescelto, dovranno essere monitorate dal proponente che deve, a sua volta, garantire di possedere una propria struttura idonea ad esercitare un adeguato controllo sulle attività eseguite dal terzo.
- 5) Il beneficiario, in presenza di determinate condizioni, può affidare all'organismo di attuazione solo una parte delle azioni previste dal progetto e realizzare direttamente le altre attività ove in possesso dei requisiti previsti. In tal caso, il beneficiario fornirà la documentazione attestante la realizzazione in proprio di azioni di informazioni e promozione in Paesi terzi.

5. valutazione delle proposte

- 2) In seguito alla valutazione della documentazione descritta nel precedente punto 3, il Comitato di valutazione procederà alla preselezione delle proposte ed alla assegnazione di un punteggio secondo i criteri di cui al successivo punto 6.
- 2) Il Comitato effettuerà la valutazione dei costi delle azioni, indicati al netto dei costi di agenzia anche avvalendosi del confronto con i costi standard di mercato, per servizi omogenei. In caso di scostamenti rilevanti, i Comitati potranno richiedere all'organismo proponente dettagliata documentazione in merito ai preventivi atti a giustificarli. Verrà

rivolta una particolare attenzione ai costi standard di servizi omogenei (ad esempio: sito internet, stand, allestimento, ufficio stampa, costi di promozione nei punti vendita, costi di pubblicità materiali, spot, ecc.).

6. criteri di priorità

I progetti saranno valutati tenendo conto dei seguenti criteri:

1) Numero di soggetti aggregati facenti parte del beneficiario:

- > 100	10
- 51 – 100	8
- 11 – 50	6
- < di 10	4

2) progetti economicamente più vantaggiosi per la quota di finanziamento pubblico, in quanto presentati da beneficiari che chiedono un contributo inferiore almeno del 5% rispetto a quello massimo concedibile del 50% e del 30%, in ordine decrescente di intensità % della riduzione:

- Contributo inferiore tra il 10% e il 15%	8
- Contributo inferiore tra il 5% e il 10%	6
- Contributo inferiore del 5%	4

3) Qualità del progetto (valutazione complessiva del progetto: obiettivi, contenuti e coerenza delle metodiche di attuazione e del relativo piano finanziario):

- ottima	8
- Buona	6
- scarsa	4

I progetti idonei saranno ammessi a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Verrà data priorità ai progetti rientranti in sistemi integrati di valorizzazione sostenuti dalla Regione Piemonte attraverso il Centro estero per l'internazionalizzazione del Piemonte.

7. elenco dei Paesi e delle macro aree

Ai fini di una coerente attuazione della misura sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese. L'elenco dei singoli Paesi e delle aree equiparabili sono riportate nell'allegato n. 9 del D.M. 22 luglio 2010.

8. materiale informativo

I beneficiari proponenti che abbiano conseguito l'approvazione finale del programma da parte dell'autorità competente, dovranno, prima della divulgazione, inoltrare tutto il materiale informativo e promozionale al Ministero – Dipartimento delle Politiche Competitive del

Mondo Rurale e della Qualità Direzione Generale dello Sviluppo Agroalimentare e della Qualità Via XX Settembre n.20 – 00185 ROMA, al fine di ottenere il nullaosta alla divulgazione dei messaggi promozionali e/o informativi e consentire all'Organismo Pagatore l'espletamento delle attività di competenza ai fini della verifica della eleggibilità della relativa spesa.

9. identificazione delle azioni ammissibili

1. Ai fini di una corretta individuazione delle sub-azioni che possono essere inserite in un progetto, si riporta, di seguito, l'articolazione delle azioni di cui all'articolo 7 del DM 22 luglio 2010 citato in premessa. Sono, comunque, escluse le iniziative aventi carattere prettamente commerciale o legate alla vendita del prodotto:

- a) la promozione e pubblicità, che mettano in rilievo i vantaggi dei prodotti di qualità, la sicurezza alimentare ed il rispetto dell'ambiente e delle disposizioni attuative del Regolamento, da attuare a mezzo dei canali di informazione quali stampa e televisione; rientrano in tale categoria:
 - la pubblicità e gli annunci nei media;
 - azioni di pubbliche relazioni;
 - sampling per la presentazione dei prodotti;
 - produzione di depliant e opuscoli;
 - costo di creazione e sviluppo di brand (s);
 - annunci di prodotto, pos, house organ;
 - degustazione prodotto, materiali da banco e da esposizione;
- b) la partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;
- c) campagne di informazione e promozione, in particolare, sulle denominazioni d'origine e sulle indicazioni geografiche, da attuarsi presso i punti vendita, la grande distribuzione, la ristorazione dei paesi terzi; rientrano in tale categoria:
 - degustazioni guidate, wine tasting, gala dinner;
 - promozione sui punti di vendita della GDO e degli specializzati;
- d) expertise consulenza di marketing, pre-tests di validazione di nuovi prodotti, pre-validazione del lancio sul mercato, focus group, panels;
- e) altri strumenti di comunicazione:
 - creazione siti internet, nella lingua ufficiale del Paese destinatario delle azioni, o in lingua inglese, in cui vengono descritte le qualità del prodotto e la zona di provenienza dello stesso
 - realizzazione di opuscoli, pieghevoli o altro materiale informativo
 - incontri con operatori e/o giornalisti dei Paesi terzi da svolgersi anche presso le aziende partecipanti ai progetti;

2. Gli incontri con gli operatori o i giornalisti sono ammessi solo qualora coinvolgano un numero massimo complessivo di 5 soggetti del Paese in cui viene realizzata almeno una delle altre azioni di cui alle lettere a), b) e c) e purché rientrante nella strategia globale del progetto.

10. stipula del contratto

1. L'elenco dei progetti selezionati e dei relativi organismi proponenti ed attuatori sarà sottoposta all'autorità competente che, dopo le valutazioni di competenza, formalizzerà con apposita decisione l'elenco dei progetti approvati secondo quanto stabilito all'articolo 9 del D.M. 22 luglio 2010.
2. I relativi contratti, redatti secondo l'apposito schema di contratto-tipo, di cui all'allegato C del D.M. 22 luglio 2010, saranno stipulati tra l' Organismo Pagatore AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – quale Organismo pagatore – ed i beneficiari entro il giorno 15 dicembre 2010.

11. Controlli

Le diverse fasi di attuazione del progetto saranno sottoposte ad un costante monitoraggio, mediante controlli contabili e controlli tecnici (in itinere ed ex post) effettuati da Organismo Pagatore AGEA

12. Spese non ammesse

1. Non sono rendicontabili le spese del personale che, pur ricoprendo cariche negli organi direttivi o facendo parte del personale dell'organismo proponente, appartiene a qualunque titolo alla struttura dell'organismo di attuazione e/o svolge attività di consulenza o incarichi per l'organismo di attuazione.
2. Non sono eleggibili al finanziamento tutte le spese sostenute prima della data di approvazione del progetto, comprese quelle di progettazione.

13. Erogazione del finanziamento

1. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, tutte le spese connesse al progetto devono risultare da apposita contabilità separata, e dai movimenti registrati su un apposito conto corrente bancario, appositamente acceso, intestato all'Organismo proponente, del quale dovrà essere trasmesso ad Organismo Pagatore AGEA estratto mensile.
2. Concluse le iniziative previste dal contratto, l'Organismo proponente presenta ad Organismo Pagatore AGEA la relazione annuale a corredo dell'istanza di pagamento e della documentazione delle spese sostenute.
3. Copia di detta relazione, nella quale devono essere, tra l'altro indicati i risultati conseguiti, deve essere inviata anche al Ministero.
4. Le spese sostenute per la realizzazione delle azioni dovranno essere indicate al netto dell'IVA e di qualunque altro contributo imposta o tassa, non essendo previsti rimborsi per tali oneri con eccezione dei versamenti per oneri sociali.
5. Per quanto non espressamente specificato nel presente bando bisognerà far riferimento al D.M. 22 luglio 2010, al disposto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

14. Moduli di domanda

La documentazione necessaria per accedere alla misura sia sui fondi nazionali che regionali è allegata al D.M. 22 luglio 2010.